



SARDIGNA CHIRCAS  
SARDEGNA RICERCHE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Programma

Interventi per la promozione di microreti  
elettriche nelle imprese della Sardegna

### DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Determinazione DG 917 RIC del 21/05/2019



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



POR FESR  
SARDEGNA 2014-2020



SARDIGNA CHIRCAS  
SARDEGNA RICERCHE

## Sommario

<b>Premessa</b> .....	2
<b>Art. 1 - Oggetto e finalità</b> .....	2
<b>Art. 2 - Riferimenti normativi</b> .....	3
<b>Art. 3 - Dotazione finanziaria</b> .....	4
<b>Art. 4 - Soggetti beneficiari e settori ammissibili</b> .....	4
<b>Art. 5 - Interventi ammissibili</b> .....	6
<b>Art. 6 - Interventi non ammissibili</b> .....	7
<b>Art. 7 - Spese e importi massimi ammissibili</b> .....	7
<b>Art. 8 - Importo, massimali e intensità dell'aiuto</b> .....	9
<b>Art. 9 - Modalità di presentazione della domanda</b> .....	9
<b>Art. 10 - Procedura di valutazione</b> .....	11
<b>Art. 11 - Realizzazione dell'intervento</b> .....	12
<b>Art. 12 - Obblighi del soggetto beneficiario</b> .....	15
<b>Art. 13 - Divieto di cumulabilità</b> .....	15
<b>Art. 14 - Controlli e monitoraggio</b> .....	15
<b>Art. 15 - Revoche e rinunce</b> .....	16
<b>Art. 16 - Procedimento amministrativo e privacy</b> .....	17
<b>Art. 17 - Disposizioni finali</b> .....	17
<b>Art. 18 - Definizioni</b> .....	17

### Modulistica

- Allegato A - Domanda di partecipazione
- Allegato B - Criteri di valutazione
- Allegato C - Asseverazione tecnica
- Allegato D - Rendiconto finale dell'intervento

## **Premessa**

Sardegna Ricerche è un'Agenzia pubblica dotata di autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. Istituita nel 1985 dalla Regione Sardegna ai sensi della Legge Regionale 23 agosto 1985 n. 21, con Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20 è stata trasformata in agenzia della Regione Sardegna (sito web: [www.sardegna ricerche.it](http://www.sardegna ricerche.it)).

L'agenzia persegue le finalità istituzionali di promozione della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, di assistenza alle imprese e di erogazione di servizi, e gestisce il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna che ha le sue quattro sedi a Pula (CA), Macchiareddu – Uta (CA), Torregrande (OR) e Tramariglio - Alghero (SS).

La sede di Macchiareddu ospita dal 2010 la Piattaforma energie rinnovabili che Sardegna Ricerche gestisce in collaborazione con l'Università di Cagliari.

I progetti della Piattaforma si inquadrano nei settori delle energie rinnovabili, della gestione intelligente di energia (Smart Grid, Micro Grid), della mobilità elettrica, dell'efficienza energetica e, in generale, della sostenibilità. Essi vengono sviluppati sulla base delle competenze e dotazioni tecnologiche della struttura e in risposta alle esigenze del mondo imprenditoriale, della ricerca e della pubblica amministrazione. La Piattaforma, inoltre, offre servizi di informazione e formazione, assistenza e consulenza, ricerca e trasferimento tecnologico.

Il Programma di cui alle presenti disposizioni attuative, finanziato con risorse regionali, è pienamente inquadrabile nelle attività del progetto complesso "Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia", che la Piattaforma energie rinnovabili sta realizzando nell'ambito del PO FESR Sardegna 2014 - 2020.

Il Programma è infatti finalizzato a promuovere la realizzazione di micro reti elettriche da parte delle imprese della Sardegna, in piena coerenza con il progetto complesso Reti intelligenti che ha l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del mercato delle reti intelligenti per l'energia in Sardegna con un approccio basato sull'integrazione e la gestione sinergica delle diverse forme di consumo e produzione e delle corrispondenti reti infrastrutturali, incluse l'energia termica e la mobilità.

## **Art. 1 - Oggetto e finalità**

Il presente Programma si propone di sostenere la realizzazione di microreti elettriche da parte delle imprese della Sardegna che, grazie all'utilizzo di sistemi di accumulo e di opportuni sistemi di gestione, realizzino l'integrazione tra produzione, accumulo e consumo di energia, per massimizzare l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Coerentemente con la strategia del Piano Energetico Regionale Ambientale (PEARS), approvato definitivamente con la Deliberazione della Giunta regionale n. 45/40 del 2.08.2016, l'intervento promuove un nuovo modello che privilegia la generazione diffusa calibrata sui profili di consumo delle utenze, la promozione dell'accumulo distribuito, l'adeguamento tecnologico e il conseguente efficientamento degli impianti esistenti. I sistemi di accumulo, infatti, in particolare quelli destinati al sistema energetico elettrico, rivestono un ruolo strategico nell'attuazione della pianificazione energetica regionale.

## Art. 2 - Riferimenti normativi

Il Programma è attuato sulla base dei seguenti riferimenti normativi e regolamentari:

### Normativa europea

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla GUCE serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e d'investimento europei e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

### Normativa nazionale

- Decreto legislativo n. 123 del 31.03.1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico n. 574/2014/R/EEL del 20.11.2014 "Disposizioni relative all'integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale" e s.m.i.;
- Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico 642/2014/R/EEL del 18.12.2014 "Ulteriori disposizioni relative all'installazione e all'utilizzo dei sistemi di accumulo. Disposizioni relative all'applicazione delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21" e s.m.i.;
- Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico 786/2016/R/EEL del 22.12.2016 "Tempistiche per l'applicazione delle nuove disposizioni previste dalla norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della norma CEI 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo".

## **Normativa regionale**

- Direttive di attuazione “Competitività per le MPMI” di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 48/29 del 06/09/2016;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 25/19 del 3.05.2016 “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9.03.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la Delibera G.R. n. 40/8 del 7.08.2015”;
- Documento della Strategia di specializzazione intelligente della Sardegna approvato a luglio 2016;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 45/40 del 2.08.2016 “Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna 2015-2030 “Verso un’economia condivisa dell’Energia”. Approvazione definitiva”;
- L.R. 5.8.2015, n. 20 “Trasformazione in agenzia del Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese “Sardegna Ricerche”, istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l’assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell’articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268)”.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni attuative, si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

## **Art. 3 - Dotazione finanziaria**

Le risorse disponibili sul presente Programma sono pari a € 1.500.000,00. La dotazione finanziaria potrà essere incrementata con altre risorse regionali, nazionali e europee che si renderanno eventualmente disponibili.

## **Art. 4 - Soggetti beneficiari e settori ammissibili**

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal Programma le micro, piccole e medie imprese (MPMI), così come definite dall’Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014, in forma singola, con sede operativa in Sardegna, che intendano incrementare, mediante un Sistema di Accumulo (di seguito SdA) elettrochimico, l’autoconsumo di energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico già installato su fabbricati e/o pertinenze di proprietà dell’impresa, o per i quali l’impresa è titolare di un diritto reale di godimento.

L’impresa che dispone di più sedi operative nel territorio regionale potrà presentare una domanda per ciascuna delle sedi nelle quali intenda incrementare l’autoconsumo.



SARDIGNA CHIRCAS  
SARDEGNA RICERCHE

Non possono partecipare al Programma le imprese operanti nei settori esclusi dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014<sup>1</sup>, fatto salvo il caso in cui queste operino anche in settori ammessi, e garantiscano, tramite mezzi adeguati, la separazione delle attività o la distinzione dei costi, in modo tale che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Programma.

Ai fini della partecipazione al Programma l'impresa proponente deve inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese da almeno 2 (due) anni;
- avere una sede operativa in Sardegna al momento della pubblicazione delle disposizioni attuative;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali;
- non essere un'impresa in difficoltà, come definita dall'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014;
- non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
- non ricadere tra le imprese che devono rispettare gli obblighi di cui all'art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 102/14;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non essere incorsa nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del D.Lgs 8.06.2001 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

---

<sup>1</sup> Il Reg. (UE) n. 651/2014 non si applica: agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013; agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti: quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio; agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; agli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.



SARDIGNA CHIRCAS  
SARDEGNA RICERCHE

- operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi o agli obblighi fiscali e tributari secondo la normativa vigente;
- non essere stata destinataria, nei tre (tre) anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna o da altre pubbliche amministrazioni ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- non avere posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 5/2016;
- non essere beneficiaria di altri aiuti pubblici per le spese oggetto delle agevolazioni del presente Programma;
- essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

## **Art. 5 - Interventi ammissibili**

Sono ammissibili gli interventi destinati alla fornitura e posa in opera di microreti elettriche presso i fabbricati e/o loro pertinenze in uso alle imprese richiedenti, ubicati nel territorio regionale. L'intervento, nella sua configurazione minima, consiste nell'installazione di un SdA elettrochimico opportunamente dimensionato e del relativo sistema di gestione, a servizio di un impianto fotovoltaico esistente, in esercizio, con una potenza nominale uguale o superiore a 10 kW.

Le connessioni dei SdA devono essere effettuate nel rispetto della Delibera AEEGSI 574/2014/R/EEL, così come modificata dalle Delibere 642/2014/R/EEL e 786/2016/R/EEL, e delle Regole Tecniche del GSE (Gestore Servizi Energetici) e dei gestori della rete di distribuzione e di eventuali successive modifiche ed integrazioni delle norme sopracitate.

Il fabbricato destinatario dell'intervento deve essere di proprietà dell'impresa proponente o comunque in uso alla stessa alla data di presentazione della domanda. Analogamente, l'impianto fotovoltaico preesistente, oggetto dell'intervento, deve essere di proprietà dell'impresa proponente o in uso alla stessa ed asservito alle proprie utenze.

## Art. 6 - Interventi non ammissibili

Non sono ammissibili:

- gli interventi relativi ad imprese che utilizzano l'energia prodotta da impianti fotovoltaici fino a 20 kWp in scambio sul posto, incentivati con il Primo Conto Energia (D.M. 28.07.2005 e D.M. 6.02.2006);
- gli interventi che prevedono l'installazione di SdA da integrare su impianti fotovoltaici per i quali sia stata revocata o sospesa la convenzione con il GSE;
- gli interventi realizzati a supporto di impianti fotovoltaici aventi una potenza nominale inferiore a 10 kWp;
- gli interventi realizzati a supporto di impianti fotovoltaici che aderiscono al servizio di Ritiro Dedicato del GSE.

Non è consentito:

- l'incremento della capacità di accumulo di SdA già esistenti;
- installare un SdA a servizio di impianti in isola "off grid", non connessi alle linee di distribuzione.

Non rientrano nella definizione di SdA i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza (UPS) che entrano in funzione solo in corrispondenza dell'interruzione dell'alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla volontà del soggetto che ne ha la disponibilità.

## Art. 7 - Spese e importi massimi ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dal beneficiario e direttamente imputabili alla domanda approvata. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta di seguito un elenco delle voci di spesa ammissibili:

1. Fornitura e posa in opera di un sistema di accumulo elettrochimico e relativi dispositivi di interfaccia.
2. Fornitura e posa in opera di inverter.

Il costo massimo risultante come somma delle voci di spesa 1 e 2, dovrà essere pari o inferiore a € 1.500,00 (IVA esclusa) per ciascun "kWh" di capacità nominale del sistema di accumulo.

3. Opere edili ed impiantistiche finalizzate a garantire la funzionalità e la sicurezza della microrete e dell'edificio in presenza di un SdA elettrochimico (per es. impianto di rilevazione ed allarme antincendio, sistemi per l'estrazione di aria, ecc...), fino ad un massimo del 10% del costo totale ammissibile, di cui alla somma dei precedenti punti 1 e 2;





SARDIGNA CHIRCAS  
SARDEGNA RICERCHE

4. Fornitura e posa in opera dei componenti che costituiscono il sistema di gestione della microrete finalizzato alla massimizzazione dell'autoconsumo dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico (per es. dispositivi, misuratori, sensoristica, collegamenti Wi-Fi., sistemi di controllo dei carichi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, ecc...), fino ad un massimo del 15% del costo totale ammissibile di cui alla somma dei precedenti punti 1 e 2;
5. Spese tecniche: progettazione, direzione e assistenza ai lavori, gestione pratiche autorizzative (enti locali, GSE, ENEL, ecc...), collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, consulenze specialistiche e altre attività tecniche strettamente connesse all'intervento approvato, fino ad un massimo del 15% del costo totale ammissibile di cui alla somma dei precedenti punti 1 e 2.

Nel caso in cui in una proposta siano esposti dei costi superiori ai massimali sopraindicati, nel calcolo del contributo erogabile si farà comunque riferimento ai massimali stessi e nessun ulteriore incentivo sarà riconosciuto sulla quota eccedente il massimale.

Sono ammissibili le sole spese sostenute in data successiva alla comunicazione di concessione dell'aiuto.

L'intervento, nel suo complesso, dovrà comportare una spesa minima pari a € 15.000,00 (IVA esclusa) ed una spesa massima pari a € 150.000,00 (IVA esclusa). Le soglie di spesa si riferiscono ai soli costi ammissibili.

Tutti gli importi considerati ai fini dell'ammissibilità si intendono in euro e al netto di IVA.

**Non sono ammissibili:**

- le spese per l'acquisto di SdA elettrochimico al piombo;
- le spese per l'incremento della quantità di energia prodotta da fonte rinnovabile (es. *revamping* e/o *repowering* impianto fotovoltaico; sostituzione moduli, ecc...) e i sistemi UPS (gruppi di continuità);
- le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- le spese relative all'acquisto di scorte;
- le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- i titoli di spesa regolati in contanti;
- le spese di pura sostituzione;
- le spese di funzionamento in generale;
- le spese effettuate in leasing;
- tutte le spese non capitalizzate;

- le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa.

### **Art. 8 - Importo, massimali e intensità dell'aiuto**

L'aiuto, concesso nei limiti e alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 651/2014, consiste in un contributo a fondo perduto calcolato sulle spese ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute, nella misura del 40% per le medie imprese e del 50% per le micro e piccole imprese, fino ad un massimo di € 20.000,00 (IVA esclusa) per ciascuna domanda.

La tabella seguente visualizza i massimali e l'intensità dell'aiuto descritti:

<b>Tipologia di impresa</b>	<b>Intensità di Aiuto</b>	<b>Contributo massimo</b>
Micro e Piccola	50%	€ 20.000,00
Media	40%	€ 20.000,00

### **Art. 9 - Modalità di presentazione della domanda**

Le domande di accesso al Programma devono essere presentate, a pena di inammissibilità, a partire dalle ore 12:00 del 25/05/2020 e entro le ore 12:00 del 31/10/2020.

Sardegna Ricerche comunica tempestivamente l'eventuale chiusura anticipata del Programma per esaurimento delle risorse disponibili mediante pubblicazione sul proprio sito Internet e su quello della Regione Autonoma della Sardegna.

Ai fini della presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della stessa, l'impresa deve disporre:

- di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11/02/2005, n. 68 pubblicato in G.U del 28 aprile 2005, n. 97;
- di "firma digitale" del legale rappresentante (o suo delegato munito di procura speciale ai sensi di legge) in corso di validità (formato "PDF.p7m."), rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

La domanda deve essere presentata nei modi ed entro i termini stabiliti utilizzando esclusivamente l'apposito modello di domanda (Allegato A). Va altresì trasmessa copia della seguente documentazione:

- Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante (obbligatorio)
- Preventivi di spesa e/o computo metrico estimativo degli interventi (obbligatorio)



SARDIGNA CHIRCAS  
SARDEGNA RICERCHE

- Convenzione GSE dell'impianto fotovoltaico (obbligatorio)
- Certificazione impresa (ove previsto)
- Dichiarazione filiera di recupero e riciclaggio accumulo (ove previsto)
- Documento di identità in corso di validità per ogni soggetto delegato ad operare sul conto corrente dedicato (obbligatorio).

La dimensione massima della PEC è di 25 Mb. Nel caso in cui la dimensione fosse superiore, potranno essere spedite più PEC, avendo cura di inserire nell'oggetto anche il riferimento al numero progressivo della PEC (per es. - PEC 1/3; - PEC 2/3 e - PEC 3/3).

Nel caso in cui la dimensione di uno dei documenti da allegarsi superasse i 25 Mb, il proponente potrà allegare un pdf contenente un indirizzo FTP dal quale scaricare il documento.

La domanda, in regola con l'imposta di bollo<sup>2</sup>, e tutti i documenti richiesti devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo delegato munito di procura speciale ai sensi di legge, ed inoltrati, a pena di inammissibilità, a mezzo PEC all'indirizzo: [protocollo@cert.sardegna ricerche.it](mailto:protocollo@cert.sardegna ricerche.it). L'invio della PEC può essere effettuato anche da un consulente, in nome e per conto dell'impresa.

Tutta la documentazione deve inoltre essere trasmessa all'indirizzo: [piattaformaer@sardegna ricerche.it](mailto:piattaformaer@sardegna ricerche.it).

La PEC deve riportare nel campo "Oggetto" la seguente dicitura: "Microreti nelle imprese - Domanda".

La domanda è resa sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza o revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di invio della PEC. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste successive intercorrenti tra l'impresa e Sardegna Ricerche devono avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

Nel caso di trasmissione della documentazione tramite più invii (per documentazione di dimensione superiore ai 25 Mb), ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande si terrà conto dell'ultimo invio effettuato.

---

<sup>2</sup> L'imposta della marca da bollo è di € 16,00. I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, indicando gli estremi della marca da bollo ivi richiesti. La verifica dell'effettivo acquisto della marca da bollo sarà effettuata presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm>

Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, sarà utilizzato da Sardegna Ricerche esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi al Programma, nel rispetto della normativa applicabile.

## **Art. 10 - Procedura di valutazione**

La procedura di valutazione delle domande è di tipo *valutativo a sportello*, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 123/98. Le domande saranno valutate da una Commissione di valutazione (di seguito Commissione) costituita da componenti interni di Sardegna Ricerche nominati con determinazione del Direttore Generale dell'Ente (di seguito DG).

L'esame delle proposte si articola nelle due fasi di seguito descritte:

### ***Fase 1 – Verifica dell'ammissibilità formale***

La Commissione verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del proponente e la completezza della documentazione presentata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'esito di tale fase può determinare:

1. L'ammissibilità, nel caso in cui la domanda rispetti i requisiti previsti dalle disposizioni attuative e la documentazione presentata risulti completa. In questo caso si accede alla fase di valutazione tecnica.
2. L'integrabilità, nel caso in cui la domanda presenti i requisiti di ammissibilità e la documentazione risulti incompleta, ma integrabile. La Commissione procede con la richiesta di integrazioni che l'impresa deve presentare, a pena di inammissibilità della domanda, entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta. Nel caso in cui le integrazioni siano valutate positivamente, la domanda accede alla successiva fase di valutazione.
3. L'inammissibilità, nel caso in cui la domanda non presenti i requisiti di ammissibilità e non risulti integrabile. Il provvedimento di inammissibilità viene formalizzato con determinazione del DG, di cui sarà data adeguata comunicazione all'impresa proponente.

### ***Fase 2 – Valutazione tecnica***

La Commissione procede alla valutazione tecnica delle domande sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Nel caso di domande per le quali siano state richieste integrazioni documentali in sede di verifica dell'ammissibilità formale (di cui alla fase precedente), sarà invece presa in considerazione la data di ricevimento della documentazione integrativa.

La Commissione attribuisce un punteggio (da 0 a 100) a ciascuna domanda, secondo i criteri indicati nell'Allegato B. In questa fase la Commissione può richiedere chiarimenti e/o integrazioni e, se necessario, procedere ad una rimodulazione dei costi indicati.

Saranno considerate ammissibili le domande che avranno ottenuto un punteggio di almeno 60 punti.

La procedura di valutazione della domanda da parte della Commissione si conclude, di norma, entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa (o dell'eventuale documentazione integrativa).

Al termine dei lavori della Commissione, il DG, con propria determinazione, formalizza la concessione dell'aiuto o il rigetto della domanda, di cui sarà data opportuna comunicazione.

La determinazione di concessione dell'aiuto stabilisce il contributo massimo al quale l'impresa proponente ha diritto. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti risultassero inferiori rispetto a quanto approvato in sede di concessione, il relativo contributo sarà opportunamente adeguato secondo le intensità specificate nel precedente art. 8.

## **Art. 11 - Realizzazione dell'intervento**

### ***Fase 1 – Presentazione della documentazione tecnica di progetto***

Entro 6 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione dell'aiuto, l'impresa deve presentare via PEC la seguente documentazione, firmata digitalmente dal tecnico incaricato e corredata da schede tecniche ed eventuali certificazioni e dichiarazioni prodotte dai fornitori:

- schema unifilare della microrete: schema di connessione del sistema di accumulo, in conformità con quanto previsto nelle norme CEI 0-21 / CEI 0-16. Nel caso in cui sia previsto, si dovrà prevedere l'installazione di un nuovo contatore dell'energia prodotta/prelevata dalla rete in accordo con quanto riportato nelle regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale ai sensi della deliberazione 574/2014/R/EEL e s.m.i.;
- relazione tecnica della microrete avente il seguente contenuto minimo:
  - descrizione della strategia di funzionamento della microrete con l'indicazione delle priorità di attuazione/utilizzo dei carichi;
  - indicazioni sulla marcatura CE dei singoli componenti della microrete;
  - potenza di scarica/carica continuativa del sistema di accumulo;
  - potenza di scarica/carica massima del sistema di accumulo;

- rendimento energetico nominale inteso come rapporto tra l'energia estraibile dal sistema, scaricato alla potenza di scarica nominale fino a piena scarica, e l'energia caricabile alla potenza nominale di carica fino a piena carica, comprensivo anche del rendimento del convertitore utilizzato e degli eventuali ausiliari;
  - numero di cicli di carica/scarica del sistema di accumulo;
  - capacità nominale del sistema di accumulo;
- asseverazione tecnica (Allegato C).

La PEC dovrà avere il seguente oggetto: "Microreti nelle imprese - Documentazione tecnica".

Nel caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della suddetta documentazione, la concessione dell'aiuto sarà revocata con determinazione del DG.

### ***Fase 2 – Verifica della documentazione tecnica di progetto***

Sardegna Ricerche procede, in base all'ordine cronologico di presentazione della documentazione tecnica di progetto, alla verifica della rispondenza di tale documentazione con i contenuti della domanda. La procedura di valutazione si conclude con la comunicazione dell'esito all'impresa proponente da parte del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP). La comunicazione può essere di:

1. Conformità della documentazione tecnica di progetto con i contenuti della domanda.
2. Difficoltà della documentazione tecnica di progetto con i contenuti della domanda. In questo caso si procede a richiedere gli adeguamenti necessari che devono pervenire, pena la revoca del contributo, entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione.

In caso di mancata ottemperanza da parte dell'impresa alle richieste di integrazioni, la concessione dell'aiuto sarà revocata con determinazione del DG.

Qualora a seguito dell'analisi della documentazione tecnica presentata la domanda non dovesse più raggiungere il punteggio minimo di 60 punti, il contributo inizialmente riconosciuto sarà revocato.

### ***Fase 3 – Avvio e conclusione dell'intervento***

I lavori devono essere avviati successivamente alla data di comunicazione di concessione dell'aiuto.

Gli interventi devono essere conclusi, collaudati e rendicontati entro 8 mesi dalla comunicazione di conformità trasmessa da Sardegna Ricerche, salvo proroghe debitamente motivate e preventivamente autorizzate dal RUP, comunque non superiori a ulteriori 3 mesi.

Per gli impianti fotovoltaici che non beneficiano di incentivi in Conto Energia del GSE, gli interventi si considerano conclusi successivamente al rilascio, da parte di ENEL Distribuzione, di un nuovo

regolamento di esercizio. Invece, per gli impianti fotovoltaici che beneficiano di incentivi in Conto Energia del GSE (diversi da quelli del 1° Conto Energia), gli interventi si considerano conclusi successivamente al rilascio da parte di ENEL Distribuzione di un nuovo regolamento di esercizio e alla comunicazione sul portale del GSE e sul portale Gaudì di Terna dell'avvenuta installazione del sistema di accumulo.

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, il beneficiario provvede all'invio della documentazione di seguito elencata:

- Allegato D – “Rendiconto finale dell'intervento”
- Copia delle fatture d'acquisto di tutte le forniture previste ed approvate in sede di domanda
- Copia delle fatture relative alle installazioni delle forniture e dei componenti previsti ed approvati in sede di domanda
- Copia delle eventuali fatture dell'impresa edile
- Copia delle quietanze di pagamento (bonifici)
- Copia degli F24 attestanti l'avvenuto pagamento della ritenuta d'acconto di eventuali incarichi professionali
- Copia dei movimenti del conto corrente bancario dai quali si desuma l'avvenuto incasso da parte del fornitore
- Copia della dichiarazione di conformità della microrete nel suo complesso
- Copia del regolamento di esercizio stipulato con il distributore di energia elettrica
- Copia della ricevuta di avvenuta trasmissione al GSE dell'inserimento del sistema di accumulo (per gli impianti incentivati dal GSE)
- Copia del verbale di collaudo
- Copia della documentazione atta a dimostrare il corretto smaltimento, a norma di legge, di eventuali componenti sostituiti (es. formulario di identificazione rifiuto).

Tutte le fatture e gli F24 dovranno essere intestati all'impresa beneficiaria e debitamente quietanzati, e dovranno riguardare esclusivamente le spese sostenute e pagate dall'impresa beneficiaria.

Inoltre, le fatture ed i bonifici dovranno obbligatoriamente riportare il riferimento alla fonte di finanziamento e al codice unico di progetto (CUP), che saranno successivamente forniti da Sardegna Ricerche.

Non sono ammessi pagamenti in denaro contante.

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC con oggetto: “Microreti nelle imprese – Documentazione finale”.

Sardegna Ricerche procede alla liquidazione dell'aiuto dovuto, fatte le necessarie verifiche, di norma, entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione finale.

## **Art. 12 - Obblighi del soggetto beneficiario**

Le imprese sono obbligate, pena la decadenza dei benefici del Programma, a:

- concludere l'intervento nei tempi indicati dalle presenti disposizioni attuative;
- trasmettere la documentazione tecnica necessaria ad attestare l'effettiva esecuzione dell'intervento;
- comunicare tempestivamente a Sardegna Ricerche, anche in fase di realizzazione dell'intervento, le eventuali variazioni intervenute nello status giuridico ed operativo che alterino o modifichino la condizione di soggetto beneficiario;
- dare immediata comunicazione a Sardegna Ricerche, mediante PEC, in caso di rinuncia al contributo;
- accettare eventuali controlli diretti a verificare lo stato di attuazione dell'intervento ed il rispetto degli obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative e dal provvedimento di concessione;
- non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati per la durata di 5 (cinque) anni dalla data di erogazione del contributo, salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe;
- conservare tutti i documenti relativi all'intervento oggetto dell'aiuto, sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovino l'effettività della spesa sostenuta per la durata di 5 (cinque) anni dalla data di erogazione dell'aiuto;
- comunicare, tempestivamente, l'eventuale insorgenza di procedure amministrative o giudiziarie concernenti l'intervento oggetto dell'aiuto.

## **Art. 13 - Divieto di cumulabilità**

Gli aiuti concessi a valere sul presente Programma non sono cumulabili con qualsiasi altra forma di incentivazione o agevolazione comunitaria, nazionale e regionale riguardante gli stessi costi ammissibili.

## **Art. 14 - Controlli e monitoraggio**

Sardegna Ricerche può effettuare controlli documentali presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento e delle relative spese. Inoltre può verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni attuative, oltre che il rispetto degli



obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni, compresa la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

Per i 5 (cinque) anni successivi alla data di completamento del Programma, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31.03.1998, n. 123, Sardegna Ricerche, anche attraverso soggetti comunitari, nazionali e regionali competenti per materia, può disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, si rilevino irregolarità, o l'impresa non fornisca la documentazione oggetto del controllo, o la medesima sia difforme dalle dichiarazioni sostitutive presentate, Sardegna Ricerche procede alla revoca immediata delle agevolazioni concesse e alla eventuale conseguente segnalazione alle Autorità competenti e al recupero delle risorse eventualmente versate.

Sardegna Ricerche svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, anche attraverso sopralluoghi ispettivi.

Il beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo delle Autorità comunitarie, nazionali e regionali anche fornendo, se richiesto, estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e di altra natura.

In particolare, il beneficiario è tenuto a collaborare ai controlli sulla stabilità dell'operazione e cioè a consentire le verifiche atte a confermare che, entro 5 (cinque) anni dal suo completamento, l'operazione stessa non subisca modifiche causate dalla cessazione dell'attività produttiva o procuri indebito vantaggio a un'impresa o a un ente pubblico.

## **Art. 15 - Revoche e rinunce**

Sardegna Ricerche, accertata la sussistenza di eventuali inosservanze delle prescrizioni contenute nelle presenti disposizioni attuative, determina la revoca del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, con le modalità previste dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., maggiorato dei relativi interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca.

I contributi saranno altresì revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi siano stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

L'impresa beneficiaria che intenda rinunciare alla realizzazione dell'intervento deve darne comunicazione tempestiva a Sardegna Ricerche, tramite PEC, dichiarando la disponibilità alla restituzione dei contributi eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi maturati.

## **Art. 16 - Procedimento amministrativo e privacy**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento del Programma (RUP) è il dott. Luca Contini.

Tutte le informazioni concernenti la presente procedura sono disponibili sul sito [www.sardegna ricerche.it](http://www.sardegna ricerche.it), sezione Bandi.

Le richieste di informazioni relative al presente Programma potranno essere inoltrate a Sardegna Ricerche esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo [piattaformaer@sardegna ricerche.it](mailto:piattaformaer@sardegna ricerche.it). La e-mail deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Microreti nelle imprese – Richiesta informazioni".

Tutti i dati richiesti nell'ambito della presente procedura vengono trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima ai sensi del GDPR 679/2016.

## **Art. 17 - Disposizioni finali**

Per eventuali controversie si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.

Sardegna Ricerche potrà procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento del piano aziendale e/o sull'osservanza degli obblighi cui sono soggetti i beneficiari delle agevolazioni, anche successivamente alla data di liquidazione finale del contributo.

Sardegna Ricerche si riserva di apportare modifiche alle presenti disposizioni attuative, anche in conseguenza di eventuali norme di riferimento subentranti a livello comunitario, nazionale e regionale, dandone adeguata pubblicità.

## **Art. 18 - Definizioni**

*Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA ex AEEGSI)*: Organismo indipendente, con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. L'azione dell'Autorità, inizialmente limitata ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi.



SARDIGNA CHIRCAS  
SARDEGNA RICERCHE

*Capacità nominale:* è la quantità di carica elettrica che può essere estratta dal sistema di accumulo durante la scarica, fino al raggiungimento del valore minimo di tensione. Si misura in Ah e kWh.

*CEI 0-16:* norma di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti di bassa tensione delle imprese distributrici di energia elettrica, definita dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

*CEI 0-21:* norma di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti di bassa tensione delle imprese distributrici di energia elettrica, definita dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

*Cicli di vita (oppure Tempo di vita):* rappresenta il numero di cicli di scarica e carica sino ad un certo valore di Profondità di scarica (Depth of Discharge – DoD: 1 ciclo = 1 scarica + 1 carica) che possono essere effettuati su un sistema di accumulo prima che lo stesso raggiunga il Fine vita (EoL - End of Life), ovvero prima che la sua capacità nominale subisca una riduzione di una certa percentuale rispetto a quella iniziale. Il numero di cicli può variare al variare di diversi parametri tra cui la DoD, la corrente di scarica e la temperatura.

*Comitato Elettrotecnico Italiano:* Il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano è un'Associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, responsabile in ambito nazionale della normazione tecnica in campo elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni, con la partecipazione diretta - su mandato dello Stato Italiano - nelle corrispondenti organizzazioni di normazione europea (CENELEC - Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) e internazionale (IEC - International Electrotechnical Commission).

*Contatore aggiuntivo:* richiesto dalle regole tecniche per la misura dell'energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo integrato in impianti solari fotovoltaici incentivati in conto energia.

*Conto Energia:* programma di incentivazione per impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica, promosso con decreti ministeriali del Ministero dello Sviluppo Economico in accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e gestito dal GSE (Gestore dei Sistemi Energetici).

*Deliberazione 574/2014/R/eel:* deliberazione dell'AEEGSI del 20 novembre 2014 recante le disposizioni relative all'integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale.

*Dichiarazione di conformità a regola dell'arte:* documento, redatto secondo il modello pubblicato con il DM 37/2008 e s.m.i., con cui si dichiara che un impianto rispetta gli standard imposti da specifiche norme tecniche.

*Fine vita (EoL - end of life):* riferito ad un sistema di accumulo rappresenta la situazione in cui la capacità nominale subisce una riduzione di una certa percentuale rispetto alla sua capacità nominale



SARDIGNA CHIRCAS  
SARDEGNA RICERCHE

iniziale (tipicamente per le batterie al litio tale riduzione è compresa tra il 20 e il 30%). Il raggiungimento della EoL non implica che la batteria non sia più in grado di funzionare, ma solamente che da quel momento in poi lavorerà con capacità ridotta.

*GAUDÌ (Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti):* sistema che permette il censimento degli impianti di produzione di energia elettrica e delle relative unità, gestito da Terna S.p.A.

*Gestore dei Sistemi Energetici (GSE):* società per azioni, interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che eroga gli incentivi destinati alla produzione elettrica da fonti rinnovabili.

*Impianto ad isola (oppure impianto off-grid):* impianto fotovoltaico non collegato alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.

*Potenza nominale di un generatore fotovoltaico:* somma delle potenze nominali (in condizioni di prova standard STC) dei moduli fotovoltaici che costituiscono l'impianto.

*Potenza nominale di un impianto fotovoltaico ai fini dei servizi di rete:* la potenza attiva massima erogabile con continuità (per un tempo indefinito) a tensione e frequenza nominali. Essa è limitata dalla potenza nominale dell'inverter, qualora questa sia minore della somma delle potenze a STC dei moduli fotovoltaici.

*Primo Conto Energia:* il primo programma di incentivi per il solare fotovoltaico definito con Decreto Ministeriale 28 luglio 2005.

*Profondità di scarica (Depth of Discharge – DoD):* è la quantità di carica prelevata dal sistema di accumulo rispetto alla sua capacità nominale, espressa in percentuale.

*Regolamento di esercizio:* è il contratto stipulato con il distributore della rete elettrica per poter allacciare un impianto di produzione di energia elettrica alla rete di distribuzione.

*Regole tecniche:* procedure definite dal GSE per l'attuazione delle disposizioni sull'integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale, di cui alla deliberazione 574/2014/R/eel dell'AEEGSI.

*Scambio Sul Posto (SSP):* servizio erogato dal GSE atto a consentire la compensazione tra il valore associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all'energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

*Sistema di Accumulo (SdA, anche indicato come Energy Storage System, ESS):* insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete di



**SARDIGNA CHIRCAS  
SARDEGNA RICERCHE**

distribuzione. Il SdA può essere integrato o meno con un generatore/impianto di produzione. In caso di SdA elettrochimico, i principali componenti sono le batterie, i sistemi di conversione mono o bidirezionale dell'energia, gli organi di protezione, manovra, interruzione e sezionamento in corrente continua e alternata e i sistemi di controllo delle batterie (Battery Management System, BMS) e dei convertitori. Tali componenti possono essere dedicati unicamente al SdA o svolgere altre funzioni all'interno dell'impianto di Utente (ai sensi della norma CEI 0-21:2014-09).